



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 10/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Avvocato: Riccio Eduardo, Via Roma n.428 Pomigliano D'Arco - 80038 - Napoli.

Oggetto della spesa: spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.216959 del 26.03.2013 (prat.n.1799/2009 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Advocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.5949 della Corte di Appello di Napoli – Sez. Lavoro, depositata in data 05.11.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Riccio Eduardo con formula esecutiva in data 18.03.2013.

La Corte d'Appello di Napoli - Sezione del Lavoro - nel rigettare l'appello proposto dalla Regione Campania avverso la sentenza n.28904/2008 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla dipendente sig.ra Martire Anna nata ad Avellino il 02.08.1953 - matr.n.910, è stato riconosciuto il risarcimento del danno per perdita di chances pari al 50% della retribuzione di risultato (a sua volta determinata nel 20% della retribuzione di posizione) per gli anni 2001 e 2002 ha, per l'effetto, confermato la sentenza impugnata.

La Corte ha, altresì, condannato lo stesso Ente regionale al pagamento delle spese del grado di giudizio liquidate in € 1.400,00, oltre Iva e Cpa con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Riccio Eduardo.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura con nota prot. nn. 67688 del 30.01.2014 ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D. 04 , copia dell' atto di precetto notificato a questa Amministrazione Regionale, ad istanza dell' avv. Riccio Eduardo

Alla luce delle predette note dell'A.G.C. Advocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008, si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle spese di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Varriale Pasolo.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10
(punto 3 del dispositivo)

- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- che, questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.5949 della Corte di Appello di Napoli – Sez. Lavoro, depositata in data 05.11.2012 e notificata con formula esecutiva in data 18.03.2013.

TOTALE DEBITO

€ 1.776,32

- Competenze per spese legali avv. Riccio Eduardo.

€ 1.776,32

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.216959 del 26.03.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.5949 della Corte di Appello di Napoli – Sez. Lavoro, depositata in data 05.11.2012 e notificata con formula esecutiva in data 18.03.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

in 18/09 SG

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Civile e Penale

AGC

07 - 04 - 05

Settore Stato Giuridico e Inquadramento
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-
dimento in Materia Legale
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0216959 25/03/2013 09,27

Materia: Contenzioso Civile e Penale

Assegnazione: Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ed

Classificazione: 1



CC-1799/2009

N. Pratica:

Oggetto: Regione Campania c/ Martire Anna
Trasmissione Sentenza n. 5949/2012

C.A. Napoli - Sez. Lavoro

In relazione alle pratiche indicate in oggetto, per le determinazioni di competenza di codesto Settore, si trasmette copia della sentenza n. 5949/2012 relativa alla ricorrente.

Si invita altresì codesto Settore a segnalare all'Avvocatura ulteriori elementi per un eventuale impugnazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Letizia/rc

4531
Avv. 18 MAR 2013

SENT. N. 5949/012
R. G. N.
CRON. N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:

1.dott. Maria Rosaria Rispoli	Presidente
2.dott. Giovanna Guarino	Consigliere rel.
3.dott. Antonietta Savino	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 ottobre 2012 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7856/2009 r. g. sez. lav., vertente

TRA

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.,
rapp.ta e difesa dall'avv. Modesto Letizia dell'Avvocatura regionale, con cui
elett.te domicilia in Napoli, via S. Lucia n.81

appellante

E

MARTIRE ANNA, rapp.ta e difesa dall'avv. Eduardo Riccio, presso cui elett.te
domicilia in Pomigliano D'Arco(NA), via Carso n.68

appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15/6/2007 Martire Anna, dipendente della Regione Campania, adì il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver ottenuto per gli anni dal 1/4/1999 al 9/6/2001 il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di unità complessa e che tale incarico le era stato riconfermato per la fine dell'anno 2001 e per l'anno 2002; che, in virtù di tali provvedimenti di conferimento di incarico, alla ricorrente era stato attribuito, oltre

al trattamento economico tabellare previsto dal CCNL del 31/3/1999 , anche la retribuzione di posizione, ma non anche la retribuzione di risultato, che le sarebbe spettata ai sensi dell'art.11 CCDI ; che la mancata corresponsione di tale emolumento, facente parte del trattamento retributivo essenziale, era dipesa dalla mancata predisposizione, da parte del Nucleo di valutazione, organo dell'amministrazione costituito già nel 1998, dello schema di valutazione sulla cui base avrebbe dovuto procedere alla valutazione dei risultati raggiunti dalla ricorrente ; che l'inadempimento dell'Amministrazione aveva provocato alla ricorrente un danno consistente nella perdita di chances di ottenere, qualora fosse stata valutata, la retribuzione di risultato, atteso che la probabilità favorevole di un esito positivo della valutazione era dimostrata dalla riconferma degli incarichi di posizione organizzativa e dalla totale assenza di rilievi ai risultati ottenuti, il che dimostrava una corretta esecuzione degli incarichi stessi.

Sulla base di tali premesse la ricorrente chiedeva accertarsi il suo diritto alla percezione della retribuzione di risultato per gli anni dal 1999 al 2002 nella misura del 20% della retribuzione di posizione; in subordine chiedeva accertarsi l'inadempimento contrattuale della Regione per non aver istituito il nucleo di valutazione e per l'effetto condannare la Regione Campania al risarcimento del danno per perdita di chances nella misura del 50% della retribuzione di risultato contrattualmente prevista e pari alle somme indicate in ricorso, oltre accessori di legge e con vittoria di spese di giudizio.

La Regione Campania si costituì in giudizio e contestò, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza della domanda, di cui chiese il rigetto, con vittoria di spese.

Con sentenza depositata in data 23/10/2008, il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda e condannò la Regione Campania al risarcimento del danno per perdita di chances pari al 50% della retribuzione di risultato (a sua volta determinata nel 20% della retribuzione di posizione) per gli anni 2001 e 2002, pari alla somma di euro 2.272,42 . compensando parzialmente le spese di giudizio tra le parti.

che la conferma dei provvedimenti di incarico fosse parificabile ad una valutazione positiva dei risultati raggiunti, ma ha accolto la domanda risarcitoria per perdita di chances, ritenendo che il comportamento illegittimo dell'Amministrazione, consistente nella mancata predisposizione del sistema di valutazione dei risultati raggiunti, avesse arrecato un danno consistente nella perdita della probabilità di conseguire l'emolumento oggetto di giudizio.

Dunque tutte le argomentazioni esposte dalla Regione Campania alle pagg. 2,3,4, 5 e 6 dell'atto di appello si fondano su un presupposto inesistente.

Diverso discorso va fatto, invece, in ordine alle doglianze espresse relativamente all'accoglimento della domanda risarcitoria per perdita di chances.

A tal proposito la Corte, pur condividendo la necessità di inquadrare la fattispecie all'interno dell'ampio ambito dell'inadempimento contrattuale cui si riferisce l'art. 1218 c.c., ritiene che sia necessario, preliminarmente, indicare il carattere ed i contenuti dell'obbligazione di cui si denuncia l'inadempimento.

Solo quando la fattispecie sarà adeguatamente esaminata in tal senso, invero, apparirà sufficientemente chiaro il contenuto dell'onere di allegazione e prova gravante sulle parti dell'obbligazione medesima.

L'art.8 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31/3/1999 prevede l'istituzione, da parte degli enti, di posizioni organizzative che comportano lo svolgimento di determinati incarichi con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, posizioni che possono essere assegnate solo a dipendenti classificati nella qualifica D.

L'art.9 , c.2 del CCNL citato dispone che *" Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto rispetto alle funzioni ed attività da svolgere della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare , dei requisiti culturali posseduti , delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D "*.

L'art. 12 del C.C.D.I., recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9 , stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti , criteri che tengano conto:

dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare)

della formazione ed aggiornamento in servizio (requisiti culturali)

delle abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana (attitudini e capacità professionali)

degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita) .

Dunque per il conferimento degli incarichi, e quindi anche per la conferma degli stessi , vengono valutati dall'ente una serie di elementi che attengono soprattutto alle caratteristiche personali del dipendente , quali requisiti culturali, attitudini, capacità professionali.

L'art.9, c.4 dispone, poi, che *“ I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'Ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 comma tre”*.

Tale ultima norma prevede poi che *“L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita . Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale”*.

Dunque la corresponsione della retribuzione di risultato è subordinata ad una valutazione annuale posta in essere dall'Ente secondo criteri e procedure predeterminati ed alla quale sono soggetti i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono attribuite le posizioni organizzative .

La disciplina relativa alla retribuzione di risultato ha poi trovato attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale.

stipulato in data 27.3.2000, che parimenti ha subordinato la corresponsione di tale emolumento ad una valutazione dell'Amministrazione.

In particolare l'art. 11 ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, contrassegnati rispettivamente con le lettere A-B-C, in relazione alle quali per la prima è prevista una retribuzione di £ 22 milioni, per la seconda una retribuzione di £ 18 milioni e per la terza una retribuzione di £ 14 milioni “ *più una retribuzione di risultato annua, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con Delibera di G.R. n. 8463 del 22.11.19982*”.

Anche la contrattazione collettiva decentrata ha dunque ribadito il principio che la corresponsione della retribuzione di risultato non possa prescindere dalla valutazione dei risultati dell'attività posta in essere dai titolari di posizioni organizzative, ma non ha individuato i parametri sulla cui base debba essere effettuata tale valutazione.

Tali parametri possono, tuttavia, ricavarsi in via indicativa dall'art.43 del precedente CCNL dello stesso comparto.

La norma contrattuale prevede infatti, al comma 1°, che la retribuzione di risultato costituisca “ *un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti* ”, ed al comma 4° indica in maniera esemplificativa i criteri di valutazione dell'attività dei dirigenti, sulla cui base va disposta la corresponsione dell'emolumento, e cioè :

- 1) *capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni*
- 2) *grado di conseguimento degli obiettivi assegnati;*
- 3) *capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro;*

- 4) *capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione, senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;*
- 5) *capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedurali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;*
- 6) *capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo connessa alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;*
- 7) *qualità dell'apporto personale specifico;*
- 8) *contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.*

Posto ciò, deve ritenersi che la retribuzione di risultato realizzi quel trattamento accessorio della retribuzione che tradizionalmente ha assunto la funzione di compenso della produttività individuale.

Come si è sottolineato in dottrina, peraltro, le novità di cui si discute, apportate al sistema contrattuale del pubblico impiego in uno alla privatizzazione dello stesso, sono dirette discendenti di quel cd. salario di produttività che dopo essere stato sperimentato nella contrattazione di comparto e decentrata, era stato regolato dal d.p.r. n. 13 del 1986 proprio per realizzare significativi recuperi di funzionalità e produttività. Si era già, sin da tali prime esperienze nel settore pubblico, evidenziata in dottrina la difficoltà di individuare obiettivi verificabili ed efficaci ed attendibili criteri di valutazione.

In ambiente puramente negoziale, oggi, è evidente che l'azione risarcitoria ex art. 1218 c.c., in dipendenza dell'omessa fissazione degli obiettivi e della valutazione dell'attività da parte della p.a. datrice di lavoro è ipotizzabile pienamente essendo tali attività dedotte pacificamente in obbligazione.

E' altrettanto evidente, tuttavia, che l'inadempimento può essere ravvisato e, quindi, provato solo a fronte dell'allegato e provato adempimento della contro prestazione gravante sull'altra parte del rapporto obbligatorio.

In altri termini, il dirigente che intenda agire per ottenere l'adempimento dell'obbligo di erogazione della retribuzione di risultato, ovvero del risarcimento del danno derivante da condotte della datrice lavoro pregiudizievoli di tale diritto, ha innanzi tutto l'onere di allegare e di provare di aver adempiuto la prestazione sinallagmaticamente correlata a quella della datrice di lavoro.

A fronte di ciò, la datrice di lavoro dovrà giustificare il proprio inadempimento relativo alla mancata adozione di atti necessari al perfezionamento della fattispecie contrattuale alla luce dell'obbligo generale di buona fede e correttezza (art. 1176 c.c.) ed, in mancanza, risarcire il danno derivante dall'inadempimento.

Nella fattispecie in esame rileva la Corte che nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente aveva allegato di aver svolto in maniera esatta e puntuale il proprio incarico e di aver raggiunto gli obiettivi prefissati ed aveva indicato i provvedimenti di riconferma degli incarichi quale espressione di una valutazione positiva dei risultati raggiunti; il primo giudice ha fondato su tali provvedimenti l'accoglimento della domanda di condanna della Regione al risarcimento del danno per perdita di chances per gli anni 2001 e 2002. 9

La Corte condivide pienamente tale assunto rilevando che effettivamente i provvedimenti di riconferma degli incarichi per gli anni 2001 e 2002 contengono una valutazione di conformità dell'attività prestata dalla Martire ai requisiti richiesti ed una implicita attestazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In tal senso depone chiaramente il tenore del provvedimento di conferma dell'incarico di posizione organizzativa di unità complessa di livello A del 19/7/2001 laddove si afferma che *"la dipendente ha espletato positivamente l'incarico"* ed il provvedimento del 28/12/2001 laddove si attesta che la Martire ha svolto *"con fattività le funzioni attribuite rispettando tempi ed ottimizzando le procedure"*.

Non vi è dubbio, pertanto, che le valutazioni espresse nei suindicati provvedimenti si riferiscano all'attività svolta dalla appellata in occasione del precedente incarico ed ai risultati ottenuti, il che consente di presumere con rilevante probabilità che in ipotesi di istituzione del nucleo di valutazione, la Martire avrebbe percepito la retribuzione di risultato per gli anni 2001 e 2002.

La sentenza impugnata trova pertanto integrale conferma.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione.

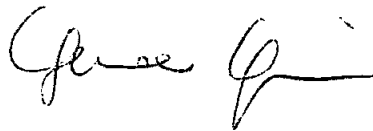
PQM

La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.400,00 oltre iva e c.p.a con attribuzione all'avv.

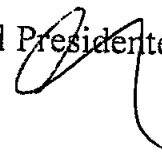
Eduardo Riccio antistatario.

Così deciso in Napoli il giorno 16 ottobre 2012

Il Consigliere est. rel.



Il Presidente



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Ingiustizia Sociale

SENT. N. 5948/18

RESDIZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMA DELLA LEGGE

Comandante della Squadra di Polizia di Stato che ne siano richiesti
ed a chi, dopo averne preso visione, ha ritenuto che il titolo, ai
Pubblici, e che, in base a quanto sopra, ha ritenuto che il titolo della
Forza pubblica, e che, in base a quanto sopra, ha ritenuto che il titolo

La presente copia è conforme all'originale, e che, in base a quanto sopra, ha ritenuto che il titolo
originale ed il titolo, e che, in base a quanto sopra, ha ritenuto che il titolo
Avv. E. Ricci ~~_____~~ Atributario

Napoli, 12 MAR. 2013

Il Cancelliere

La presente copia è conforme all'originale, e che, in base a quanto sopra, ha ritenuto che il titolo

Napoli, _____

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
(Agave Dott. Alfredo)

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv.to Eduardo Riccio, Io U.G. presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato l'antescritto atto a:

- Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. dom.to in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

18 MAR 2013



Sentenza della Corte di Appello di Napoli

Numero 5949/2012

Dipendente Martire Anna

Avvocato Riccio Eduardo

Diritti e onorari			1.400,00
-------------------	--	--	----------

			1.400,00
--	--	--	----------

CPA	4%	1.400,00	<u>56,00</u>
-----	----	----------	--------------

			1.456,00
--	--	--	----------

IVA	22%	1.456,00	320,32
-----	-----	----------	--------

TOTALE FATTURA			1.776,32
----------------	--	--	-----------------

RITENUTA	20,00%	1.400,00	280,00
----------	--------	----------	--------

NETTO A PAGARE			1.496,32
----------------	--	--	----------